

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTORO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 30/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Esponde la ricorrente di aver in data 1.01.2010 stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 50 rate. Lamentando la scarsa trasparenza delle condizioni generali, egli chiede la restituzione della somma ascrivibile agli oneri non goduti per il periodo successivo all'estinzione. Il ricorrente chiede anche il riconoscimento degli interessi legali, dalla data dell'estinzione al momento dell'effettivo pagamento di quanto dovuto, e delle spese di assistenza tecnica, quantificate in € 300,00.

Replica l'intermediario che *"il contratto prevede correttamente che in caso di estinzione anticipata sarà riconosciuto il solo abbuono interessi (art. 3) posto che le altre voci, analiticamente indicate anche nel documento di sintesi, costituiscono il capitale finanziato così come specificato all'art. 1 del contratto"*; ne consegue che la domanda del ricorrente non può essere accolta alla luce del citato art. 3 del contratto, poiché la predetta norma non prevede la rimborsabilità degli oneri in esame in caso di estinzione anticipata; inoltre, un ulteriore rimborso – oltre agli interessi stornati in sede di conteggio estintivo – rappresenterebbe di fatto restituzione di capitale finanziato, determinando quindi una *"perdita sul credito"*. Con riguardo al premio assicurativo, nel presupposto che l'onere di un eventuale rimborso gravi sulla compagnia assicurativa, la resistente interessava in tal senso la Compagnia di assicurazione

che in data 22.05.2014 disponeva a favore della ricorrente un bonifico di € 396,02, peraltro, non conteggiato da quest'ultima nella richiesta di rimborso avanzata con il presente ricorso. La ricorrente chiede al Collegio il rimborso dell'importo complessivo di € 4.622,08, per commissioni *recurring* ed oneri assicurativi, oltre agli interessi legali, dalla data dell'estinzione al momento dell'effettivo pagamento di quanto dovuto, e delle spese di assistenza tecnica, quantificate in € 300,00. L'intermediario insiste per la dichiarazione d'inammissibilità; o per il rigetto.

DIRITTO

Il Collegio, disattesa, in conformità al proprio costante orientamento in materia, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa; richiamato il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29.7.2014); considerato che l'intermediario resistente non ha applicato detto criterio in sede di estinzione anticipata; rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; posto che, alla stregua di tali criteri, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 4.622,08; considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente; accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente; rilevato che la domanda di distrazione non può essere presa in considerazione da questo Collegio, essendo totalmente estranea al procedimento avanti all'ABF.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.622,08, oltre agli interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA